
**Procedura Registrazione
“DOP e IGP”
ai sensi del Reg. 510/06**

Redatto da:
Bello Marina
De Castro Fabrizio
D’Oria Sergio
Lillo Angelo Raffaele
Lorusso Vincenzo
Nettis Lucia
Pavone Vito
Rutigliani Nicola

SOMMARIO

1.	COS'È LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) E L'INDICAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (IGP)	3
2.	SOGGETTI INTERESSATI	4
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
4.	PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE DOP E IGP	6
5.	DOCUMENTAZIONE	9
6.	ELENCO DELLE DOP E IGP PUGLIESI DIAGRAMMA DI FLUSSO	9
7.	PROCEDURA REGISTRAZIONE DOP E IGP	10

1. COS'È LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP) E L'INDICAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (IGP)

Per Denominazione di Origine Protetta (DOP) si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata. (reg. CE n. 510/06)

Quindi si intende un prodotto la cui qualità è dovuta al legame con l'ambiente geografico, comprendente sia fattori naturali (caratteristiche climatiche e pedologiche) che fattori umani (tecniche di lavorazione).

Per **Indicazioni Geografica Protetta (IGP)** si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. (reg. CE n. 510/06)

Quindi si intende proteggere esclusivamente le denominazioni di prodotti che risultano avere una caratteristica legata alla localizzazione geografica.

La presenza delle due categorie IGP e DOP è basata sul fatto che la nozione di denominazione di origine risulta essere fortemente restrittiva rispetto all'esistenza di protezioni accordate dagli Stati membri per varie denominazioni geografiche. E' stato quindi creata la categoria delle indicazioni geografiche per una serie di prodotti che sarebbero stati esclusi se il regolamento fosse stato limitato alla sola categoria delle denominazioni di origine.

La Denominazione di Origine Protetta e l'Indicazione Geografica

Protetta si differenziano per il fatto che per il riconoscimento della prima, tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata, mentre per la seconda è sufficiente che la relativa qualità o reputazione possa essere attribuita all'origine geografica, mentre si ammette che parte del processo produttivo avvenga al di fuori di tale area.

Con tali riconoscimenti l'Unione Europea intende favorire lo sviluppo delle zone rurali e delle popolazioni che vivono in tali zone esercitando attività legate all'agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli. Si agevola il raggiungimento di tali obiettivi stimolando specifiche produzioni in zone determinate e geograficamente delimitate, proprio allo scopo di favorire le zone rurali nelle quali si esercitano le attività tradizionali volte a produrre i prodotti di qualità che saranno tutelati in via esclusiva mediante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.

L'obiettivo perseguito con l'adozione delle normative nazionali e comunitarie in materia di denominazioni di origine geografica, è quello di tutelare in primo luogo gli interessi dei produttori dei prodotti agroalimentari aventi caratteristiche qualitative particolari, e, in secondo luogo, l'interesse dei consumatori.

2. SOGGETTI INTERESSATI

Il soggetto legittimato a presentare la domanda di riconoscimento per una DOP o IGP è l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Possono far parte dell'associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera.

L'associazione deve:

- a) essere costituita con atto pubblico;
- b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di pre-

sentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda;

c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato;

d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto – fermo restando lo scopo sociale – la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

Possono ottenere il riconoscimento i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e i prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato I e II del reg. (CE) n. 510/06.

3. *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

- Reg. (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- D.M. del 21/05/2007 recante "procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

- Reg. (CE) N. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- Reg. (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- D.M. 61413 del 12/04/2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

- D.M. 6141 del 12/04/2000 sull'individuazione dei criteri di rap-

presentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

- D.M. 12/04/2000 relativo alla collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP.

4. PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE DOP E IGP

1. L'associazione presenta al Ministero – Direzione Generale per la qualità dei prodotti agroalimentari – Ufficio QPA III ed all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Ufficio Associazionismo e Cooperazione Agricola, la domanda di registrazione.

Entro 120 giorni dalla ricezione della domanda, l'ufficio Regionale preposto provvede alla valutazione di tutta la documentazione e alla formulazione di un parere sulla legittimazione dell'associazione e sui contenuti della relazione socio-economica; dopodichè la valutazione e il parere vengono trasmessi al Ministero.

Il Ministero entro 240 giorni dal ricevimento della documentazione accerta:

1. la legittimazione soggetto richiedente;
2. la completezza della documentazione con particolare riferimento al legame con il territorio ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale della produzione;
3. l'adeguatezza del disciplinare di produzione;
4. che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.

Eventuali osservazioni e rilievi vengono comunicati alla Regione e all'associazione che ha presentato la domanda di riconoscimento, la quale è tenuta entro 90 giorni a fornire al Ministero e alla Regione adeguati chiarimenti. Nel caso persistano gli elementi ostativi il procedimento si chiude.

In caso di esito positivo il Ministero trasmette alla Regione e all'asso-

ciazione la stesura finale del disciplinare di produzione.

In caso di particolari problematiche il Ministero convoca la conferenza di servizi con la Regione.

Successivamente viene indetta la riunione di pubblico accertamento allo scopo di permettere al Ministero di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti come previsto dal reg. CE n. 510/06. È essenziale che venga fornita la massima divulgazione dell'evento per garantire la massima partecipazione dei soggetti economici, delle organizzazioni professionali e dei produttori interessati alla registrazione.

In seguito alla riunione il Ministero invia all'associazione il disciplinare di produzione e il documento unico in cui vengono riportati gli elementi principali del disciplinare (denominazione, descrizione del prodotto, zona geografica, legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica); l'associazione provvede a restituire il documento unico firmato. Quindi il Ministero lo invia alla Regione.

La proposta del disciplinare di produzione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; se non ci sono osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione la documentazione viene inviata alla Commissione Europea.

In caso siano pervenute osservazioni, l'associazione, su richiesta del Ministero, invia le controdeduzioni.

Il Ministero, entro 120 giorni dalla ricezione delle osservazioni, convoca una riunione con la Regione nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento, con l'associazione, con i soggetti che hanno presentato le osservazioni, nonché con la Regione nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto che ha proposto le osservazioni.

Il Ministero procede alla notifica del disciplinare di produzione alla Commissione Europea, a pubblicarlo sul sito del Ministero e a comunicarlo alla Regione e all'associazione. In caso contrario procede all'archiviazione del procedimento di registrazione.

A decorrere dalla notifica alla Commissione, lo Stato su richiesta del soggetto richiedente, può accordare alla denominazione una protezione tran-

sitoria e un periodo di adattamento a condizione che la denominazione sia stata legalmente commercializzata dalle imprese interessate almeno per i cinque anni precedenti.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riconoscimento delle denominazione in protezione transitoria è necessaria l'approvazione del piano dei controlli, pena decadenza del riconoscimento.

Per i prodotti protetti a livello transitorio è vietato l'uso del logo comunitario e l'indicazione DOP e IGP non si può utilizzare sui prodotti destinati all'esportazione. Per riportare sull'etichetta l'indicazione DOP e IGP è necessario che prima venga autorizzato, dal Ministero, la struttura di controllo.

Inoltre in etichetta va specificato che la denominazione è protetta solo a livello nazionale in via transitoria e si deve riportare obbligatoriamente la dicitura "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali"(nota prot. AGR 001485 del 16/01/2006 della Commissione europea).

La Commissione, entro 12 mesi, effettua l'esame della richiesta di registrazione. In caso di esito positivo provvede a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione. Diversamente respinge la richiesta di registrazione.

Entro sei mesi dalla pubblicazione ogni Stato membro, paese terzo, persona fisica o giuridica con interesse legittimo può opporsi alla registrazione proposta presentando una dichiarazione debitamente motivata.

La Commissione, se non riceve opposizioni ricevibili, provvede alla registrazione della denominazione con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso l'opposizione è ricevibile la Commissione invita gli interessati a trovare un accordo; se entro sei mesi non si giunge ad un accordo è la Commissione che prende una decisione tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si procede con l'aggiornamento del registro delle denominazioni di origine

protette e delle indicazioni di origine protette.

5. DOCUMENTAZIONE

- 1) Atto costitutivo e statuto dell'associazione;
- 2) Delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo nello statuto;
- 3) Cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
- 4) Relazione Storica atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni del prodotto in questione;
- 5) Relazione Tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio;
- 6) Relazione Socio-Economica;
- 7) Disciplinare di produzione;
- 8) Documento unico limitato ai seguenti elementi del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica, la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
- 9) Ricevuta versamento del contributo destinato a coprire le spese.

6. ELENCO DELLE DOP E IGP PUGLIESI

1. Canestrato Pugliese
2. Clementine del Golfo di Taranto
3. Olio extravergine di oliva Collina di Brindisi
4. Olio extravergine di oliva Dauno
5. La Bella della Daunia
6. Limone Femminello del Gargano

7. Pane di Altamura
8. Olio extravergine di oliva Terra di Bari D.O.P.
9. Olio extravergine di oliva Terra d'Otranto
10. Terre Tarantine
11. Arancia del Gargano
12. Caciocavallo Silano

Denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006:

1. Uva di Puglia*
2. Ciliegia terra di Bari*

*Denominazioni per le quali non è stato ancora autorizzato l'Organismo di controllo.

7. **DIAGRAMMA DI FLUSSO PROCEDURA REGISTRAZIONE DOP E IGP**





